

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1868

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Presentazione di un progetto di legge — Sunto di petizioni — Congedo — Messaggio del Presidente della Corte dei Conti — Omaggio — Lettera del Prefetto di Palazzo — Sorteggio della Deputazione per compiere con S. M. il primo giorno dell'anno — Sospensione della seduta — Ripresa della seduta — Seguito della discussione del progetto di legge per riordinamento del Notariato — Proposta del Senatore Conforti concordata colla Commissione — Osservazioni del Senatore Miraglia e del Guardasigilli, cui rispondono il Senatore Conforti ed il Relatore — Approvazione della proposta d'aggiunta — Tariffa notarile — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Proposta del Senatore Chiesi sulle procure alle liti, combattuta dai Senatori Leopardi, Miraglia, Lanzilli, dal Relatore e dal Guardasigilli — Osservazioni dei Senatori Farina e Musio — Proposta della Commissione, non approvata — Approvazione delle lire 3 del Progetto ministeriale, delle lire 2 della Commissione per le liti davanti ai Pretori — Istanza del Senatore Miraglia circa le procure alle liti davanti ai Conciliatori, consentita dal Senatore Conforti — Opposizioni del Relatore e del Guardasigilli — Avvertenze dei Senatori Leopardi, Farina, Miraglia e Musio in favore dell'istanza — Risposte del Guardasigilli e dei Senatori Lanzilli e Astengo — Proposta ristretta del Senatore Miraglia, approvata — Approvazione della proposta della Commissione e dell'articolo 3 — Presentazione di un progetto di legge dichiarato d'urgenza — Dichiarazioni del Relatore in ordine al modo di discussione — Osservazione del Senatore Farina sulla tariffa degli atti di protesto, cui rispondono i Senatori Miraglia, Astengo, il Relatore e il Guardasigilli — La proposta della Commissione è approvata e così l'articolo 4 — Osservazioni del Senatore Sanseverino sulla tariffa dalle lire 1000 alle 5000 — Proposta del Guardasigilli — Spiegazioni del Relatore — Modificazione proposta dalla Commissione — Richiesta del Senatore Taverna, — Osservazione del Ministro dei Lavori Pubblici — Sospensione dell'articolo 5 — Approvazione dell'articolo 6 — Emendamento del Senatore Miraglia all'art. 7 — Proposta del Senatore Farina per il rinvio dell'articolo alla Commissione, non accettata dal Relatore — Replica del Senatore Farina — Dichiarazioni del Ministro Guardasigilli — Osservazione del Senatore Lanzilli, a cui risponde il Senatore Farina — Dichiarazioni del Relatore e del Senatore Conforti — Mozione d'ordine del Senatore Musio — Richiamo al Regolamento del Senatore Chiesi — Emendamento del Senatore Farina — Proposta del Senatore Camozzi-Vertova approvata — Reiezione dell'emendamento Miraglia — Obbiezioni del Guardasigilli alla proposta del Senatore Farina — Spiegazioni del Senatore Farina, a cui risponde il Senatore Conforti — Avvertenza del Senatore Lauzi — Deliberazione del Senato circa l'emendamento Farina — Istanza del Senatore Farina di rinvio alla Commissione, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore **T. Manzoni** Segretario dà lettura del processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

Presidente. Prima di passare alla lettura del sunto di petizioni e delle altre comunicazioni da farsi al Senato, do la parola il signor Presidente del Consiglio dei Ministri.

Presidente del Consiglio dei Ministri. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge,

già stato approvato dalla Camera dei Deputati, per l'approvazione del Trattato di Commercio tra l'Italia ed il Governo di Tunisi in data..... settembre 1869, e prego il Senato a voler dichiarare d'urgenza l'esame di questo progetto.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio dei Ministri della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Il Senatore **T. Manzoni** segretario dà lettura del seguente sunto di petizioni.

N. 4150. Il Consiglio Comunale di Naro, provincia di Girgenti, porge al Senato motivate istanze perchè

venga dal Senato adottato il progetto di legge relativo alla conversione delle decime delle provincie Napoletane e Siciliane, e specialmente la disposizione che sospende la conversione in caso d'impugnazione, finchè non venga la questione decisa dai Tribunali.

4160. Il Collegio notarile di Lucca per mezzo del suo Presidente, fa istanza perchè vengano modificate alcune disposizioni della tariffa annessa alla legge sul riordinamento del notariato, e che i diritti d'archivio non siano posti a carico dei Notari, ma delle parti, essendo questi una contribuzione d'ordine pubblico.

Dà pure lettura :

1. Della domanda di un mese di congedo del Senatore Sagredo, che gli viene dal Senato accordato.

2. Del messaggio del signor presidente della Corte dei Conti, il quale trasmette all'ufficio del Presidente del Senato, l'elenco delle registrazioni con riserva della Corte dei Conti nella prima quindicina del corrente mese, il quale sarà depositato in Segreteria a disposizione dei signori Senatori che lo volessero consultare.

3. Del messaggio del signor Prefetto di Palazzo, Gran Mastro di Cerimonie, col quale si annunzia al Senato, che S. M. il Re riceverà la Deputazione del Senato, il primo giorno del nuovo anno, alle ore 9 del mattino, nel grande appartamento del Regio palazzo.

Presidente. La deputazione del Senato, per recarsi a presentare a S. M. gli omaggi pel capo d'anno, secondo il consueto si formava per sorteggio, ed il numero dei membri che la debbono comporre si è di sette Senatori. Ne farò l'estrazione.

Sono estratti i nomi dei signori Senatori : Caccia, Della Cherardesca, Vigliani, Serra Conte, Borghesi Bichi, Ginori-Lisci, Lambruschini, e come supplenti i signori Senatori Pavese, Di Negro, Cataldi e Paleocapa.

I Senatori ora nominati, che fanno già parte di deputazioni di altri Corpi, possono nello stesso tempo far parte di questa, perchè S. M. riceve le deputazioni separatamente.

Oggi, per un incidente imprevisto non potè aver luogo l'adunanza del Senato in Comitato segreto; credo che la si potrà tenere martedì prossimo.

(La seduta è sospesa per alcuni momenti, essendo assente il Ministro Guardasigilli.)

Entra nell'Aula il signor Ministro Guardasigilli.

(La seduta è ripresa alle ore 3 1/4.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PEL RIORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per il riordinamento del Notariato.

La Commissione si era riservato l'articolo aggiuntivo che riguarda le fedi di credito del Banco di Napoli e di Sicilia. Invito dunque la Commissione a voler riferire al Senato il risultato dei suoi studi.

La parola è al signor Senatore Conforti.

Senatore Conforti. La Commissione credette dover formulare l'articolo aggiuntivo nei termini seguenti :

« Per le fedi di credito e polizze del Banco di Napoli e di Sicilia, basta ad assicurare la verità delle sottoscrizioni il solo certificato del Notaro senza intervento dei testimoni. »

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Desidererei che si adoperassero le parole, *provincie napoletane*, perchè abbiamo anche il Banco di Bari, e ciò potrebbe dar luogo a questioni.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Scusi il signor Senatore Miraglia. La Commissione crede che con la locuzione adoperata siano compresi il Banco di Napoli e di Sicilia, e tutte le succursali dipendenti dai Banchi stessi; se noi mettessimo il Banco di Bari, potrebbero poi nascere delle questioni sulla sede del Banco di Firenze che è pure una succursale del Banco di Napoli.

Senatore Miraglia. Io volevo appunto che si evitassero questioni.

Senatore Conforti. Ma il Banco di Bari non è che una succursale del Banco di Napoli.

Senatore Miraglia. Mi bastano queste dichiarazioni.

Senatore Conforti. Credo che gli onorevoli Senatori che fecero delle rimozioni sul modo con cui era formulato questo emendamento non avranno alcuna difficoltà ad accettare il presente, del quale do nuovamente lettura.

(Vedi sopra.)

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Non ho alcuna difficoltà di accettare la proposta della Commissione fatta per organo dell'onorevole Conforti; ma io amerei che si aggiungesse l'indicazione dell'articolo della legge preesistente, alla quale questa disposizione transitoria si riferisce. Mi pare che ciò sia richiesto dalla precisione del linguaggio legislativo.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Dietro le osservazioni dell'onorevole Poggi, se posso gradire all'onorevole signor Ministro, sarò fortunato; e per aderire anche alle osservazioni dell'onorevole Plezza, avrei modificata l'aggiunta nei seguenti termini :

« Non è però derogato nelle provincie napoletane e siciliane all'articolo 35 della legge sul Notariato, ove è dichiarato che il solo certificato del Notaro basta ad assicurare la verità delle sottoscrizioni senza intervento di testimoni. »

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. In quanto a me accetterei più volentieri questa proposta, perchè come ho già

detto, credo che bisogna indicare l'articolo della legge anteriore, che noi vogliamo rimanga in vigore.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. L'articolo della legge napoletana è così concepito: » I certificati della verità del carattere nelle sottoscrizioni in scrittura privata si rilasciano dal Notaio, nel solo caso che le sottoscrizioni sieno fatte o riconosciute come proprie dalle parti alla presenza del medesimo, di due testimoni o di altro Notaio, i quali si sottoscrivono, eccettuate le fedeli e polizze di Banco per le quali basta il solo attestato del Notaio senza testimoni. »

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. Sarebbe opportuno chiarire che di quell'articolo è conservata solamente la seconda parte, non tutto il resto, perchè secondo le disposizioni del Codice Civile, un secondo Notaro non può intervenire negli atti testamentarii.

Presidente. Leggo l'articolo quale è proposto e che sarebbe l'ultimo della legge.

« Non è però derogato nelle province Napoletane e Siciliane a quella parte dell'articolo 35 della legge sul notariato, in cui è dichiarato, che il solo certificato del Notaro, senza intervento di testimoni, basta ad assicurare la verità della sottoscrizione nelle fedeli di credito e polizze di Banco ».

Senatore Miraglia. Desidererei che si aggiungesse la data della legge che è del 23 novembre 1819, perchè sulla materia del notariato abbiamo avuti molti Decreti posteriori a quella legge. Ora, l'articolo citato nell'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Conforti è appunto della legge sul notariato del 23 novembre 1819.

Senatore Conforti. L'ho già messo, cioè della legge del notariato 23 novembre 1819; d'altronde, citandosi precisamente quell'articolo, non vi può essere alcun dubbio.

Presidente. Chi approva quest'articolo con l'aggiunta di questa citazione, sorga.

(Approvato)

Ora si passa alla Tariffa: . .

« CAPO I. — *Degli onorari ed accessori dovuti ai Notari.*

« Art. 1. Al Notaro sono dovuti i seguenti onorari per gli atti da lui ricevuti od autenticati.

« 1. Onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile;

« 2. Onorario proporzionale sul valore dell'atto;

« 3. Onorari per le operazioni precedenti agli atti;

« 4. Onorario ad ore per i processi verbali e i testamenti pubblici;

« 5. Onorari per le copie, gli estratti, i certificati, la visione, lettura e collazione degli atti;

« 6. Diritti accessori e rimborso di spese.

« Non è dovuto alcun onorario per i documenti e le altre carte che a qualunque titolo sono inserite negli atti, od allegate ai medesimi. »

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. Io credo che il signor Ministro abbia accettato le modificazioni fatte all'articolo o almeno una gran parte di esse: qui invece di *visione* deve porsi *ispezione*.

Presidente. Il signor Ministro è d'accordo?

Ministro Guardasigilli. Accetto.

Presidente. Allora metto ai voti l'articolo con questa variazione.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 2. Per gli atti ricevuti da due Notari nei casi specialmente determinati dalla legge; l'onorario fisso o ad ore è dovuto a ciascun Notaro; per intero al Notaro che redige l'atto e per metà all'altro Notaro.

« Per i detti atti è dovuto un solo onorario proporzionale che spetta per due terzi al Notaro per cura del quale l'atto è redatto, e per un terzo all'altro Notaro. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Ora che si tratta di cifre, se non vi sono opposizioni, si seguirà il metodo finora tenuto riguardo al bilancio, cioè che si tengano per approvate le cifre, quando nessuno domandi la parola.

« Art. 3. — *Onorari fissi.* —

« Per tutti gli atti che contengono procure generali l'onorario è di L. 10. »

(Approvato).

« Per le procure speciali (*ad negotia*) L. 5. 00.

(Approvato).

« Per le procure alle liti davanti ai Tribunali e alle Corti, L. 3. »

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Relatore.

Senatore Poggi, *Relatore*. Per la ragione espressa poc'anzi, invece di lire tre si dovrà leggere lire quattro.

Ministro Guardasigilli. Accetto.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. La Commissione propone lire 5 per le procure speciali (*ad negotia*), e quando si tratta di procure alle liti davanti ai Tribunali e alle Corti propone solo lire quattro.

Io veramente non so vedere la ragione di questa differenza. È già molto esigua questa tassa per un atto di procura, che è un atto d'importanza; ma ad ogni modo, dal momento che è stata votata la tassa di lire cinque per le procure (*ad negotia*) non so comprendere la ragione che indusse la Commissione a diminuire la tassa quando si tratta di procura alle liti davanti ai Tribunali e alle Corti, le quali molte volte

fianno maggiore importanza delle procure speciali (*ad negotia*.)

Io quindi proporrei che invece della tassa di lire quattro per le procure alle liti, venisse anche per queste adottata la tassa di lire cinque, dal Senato già approvata per le procure (*ad negotia*).

Senatore Leopardi. Ho chiesto la parola per domandare uno schiarimento.

Domanderò prima alla Commissione se è lecito fra litiganti che abbiano bisogno di procuratore, fare una procura per atto privato.

Voci. No, no.

Senatore Leopardi. Anche per presentarsi innanzi ai giudici conciliatori?

Voci. Sì, sì.

Senatore Leopardi. Allora è evidente che questo è un nuovo provento di cui godono i Notari almeno in molte province d'Italia; ove per tali contingenze si facevano semplici mandati per lettera.

Mi duole di essere a questo riguardo in opposizione coll'onorevole Senatore Chiesi; ma io credo che invece di aumentare questo nuovo provento per i Notari, dovremmo cercare di renderlo più esiguo, cioè meno grave a coloro cui la legge impone la necessità di far procure.

Presidente. Ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. Io credo che bene a ragione la Commissione ha fatta la distinzione tra la procura *ad negotia* e la procura alle liti. Le procure *ad negotia* occupano anche maggiormente il Notaio che quelle alle liti, per la ragione, ch'egli deve formulare il soggetto del mandato che il committente dà al procuratore, mentre che nella procura alle liti non fa che un atto di forma: p. e. uno dice: io costituisco Tizio per mio procuratore, oppure il reo convenuto dice: io costituisco Tizio per mio procuratore. Cosicché io opinerei piuttosto per le lire 3 stabilite dal progetto ministeriale, per la ragione ancora che col nuovo Codice di procedura Civile è necessario il mandato, per cui i Notari avranno molti atti da stipulare, mentre nei precedenti Codici di procedura civile non vi era bisogno di mandato espresso: era un mandato tacito.

Ora mi pare sia troppo gravare le parti quando sono obbligate a dover costituire il procuratore innanzi ai Tribunali, di far loro pagare un emolumento così alto, cosicché io crelerei conveniente, ripeto, di adottare la primitiva proposta ministeriale di lire tre per le procure alle liti dinanzi ai Tribunali.

Presidente. Ha la parola il Signor Ministro Guardasigilli.

Ministro di Grazia o Giustizia. Sono lieto di potere appoggiare e far mie le osservazioni dell'onorevole Senatore Leopardi, il che dichiaro con piacere che più di una volta mi è accaduto; ma debbo aggiungere ad un tempo che io accetto le modificazioni fatte dalla Commissione. Io credo che si debba tener una via di mezzo tra la proposta del Senatore Chiesi, che

vorrebbe elevare questo onorario a Lire 5 e quella ministeriale che lo determinava in Lire 3. Mi pare per verità che non bisogna dimenticare la sorte dei Notari, e però chiedo al Senato che voglia adottare la proposta della Commissione, non solo per questo numero ma anche per gli altri due successivi.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Mi rimangono poche cose a dire dopo le parole dell'onorevole Ministro, per fare rilevare le ragioni, per cui la Commissione ha creduto di regolare questi onorari, perchè siano proporzionalmente aumentati i diritti pei diversi mandati di procura; l'infimo che era di una lira, parve cosa vergognosa per i Notari. Mi si dirà, che si tratta di un affare di piccolo momento; ma ciò non toglie che il Notaro non impieghi la sua opera come in un affare più grave. Se vi è un inconveniente, questo non dipende dal Notaro, dipende dalla legge di procedura.

Ora è richiesto un mandato di procura speciale per le liti, mentre per una gran parte del Regno, prima del Codice di procedura civile, questo mandato non era necessario, e i procuratori si presentavano ai Tribunali, senza alcun mandato scritto; ora che la procedura ha stabilito quest'obbligo, non devono i Notari pagarne le spese, e sentire l'onere imposto dalla legge, facendo gratuitamente questi atti.

Pertanto la Commissione sarebbe d'avviso che si accettasse la proposta stata fatta.

Senatore Lanzilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lanzilli. Io aggiungo una ragione di più a quelle larghissime e giustissime già espresse dall'onorevole Senatore Miraglia.

Si è detto che la indennità deve degradare a misura che si restringe il mandato. Questa restrizione esiste non solo fra le procure generali e le speciali, ma ancora fra le speciali e le giuridiche; perchè la speciale per quanto speciale possa essere ha sempre un'importante estensione, perchè sebbene ad interessi speciali limitata, oltre la parte giuridica possono comprendere stragiudiziali mezzi di transazione, di arbitrato, e via discorrendo.

Dunque se degradando il mandato da generale a speciale degrada anche la indennità, ulteriormente restringendosi il mandato da speciale (*ad negotia*) a lite determinata (*ad litem*), diminuir deve anche la indennità.

Dunque è logica la diminuzione.

Ed io trovo ragionevoli le regole della Commissione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Per quanto io mi preoccupi della sorte dei Notari, io confesso che mi preoccupa un tantino di più della sorte del pubblico, e credo già forti, anzi fortissime le tasse che i litiganti sono costretti a sopportare per far valere le loro ragioni in giudizio.

Mi si dice: ma che ha a fare questo con il Notaro? Il Notaro roga l'atto che è richiesto, senza badare che questo costi o non costi dispendio a quelli che ne hanno bisogno.

Ma oltrechè io non posso separare l'atto del Notaro dallo scopo a cui è destinato, devo anche osservare di più, che in una procura per un oggetto speciale vi è la indicazione e la spiegazione dell'oggetto medesimo che varia per ogni affare diverso, e che per conseguenza richiede una formulazione ed una redazione diversa per ciascun affare; ma nei casi di procura alle liti, vi ha una formula uniforme che i Notari fanno a memoria, e che non vi ha bisogno di nessuna pratica per estenderla. Per conseguenza, io trovo giustissimo che queste sieno pagate meno che le procure speciali, e con buona venia di quelli che hanno opinato in senso contrario, credo che fosse più giusta la prima classificazione messa fuori dal Signor Ministro, che non quella che vi si è voluto sostituire. Quindi io voterò per la prima classificazione per due principalissimi motivi: il primo che vi è molta diversità di lavoro per un Notaro fra una procura speciale, e una procura alle liti; secondo, perchè i litiganti sono già aggravatissimi di spese col sistema che abbiamo d'imposte, e con tutti i dritti che si percepiscono dai causidici per la presentazione degli atti ai Tribunali.

Per questi motivi io voterò per le tre, anzichè per le quattro lire.

Senatore **Musio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musio**. Nel determinare il prezzo di una opera qualunque essa sia, si ha sempre riguardo alla fatica che costa per farla. La Commissione nell'articolo in cui parla dell'onorario in ragione di ore mi pare che ha tenuto questa norma, dunque io credo che la stessa norma deve tenersi nell'articolo che ora è in discussione. Al paragrafo degli onorari a ore dà 10 lire per la prime tre ore, per le ore successive 3 lire all'ora. Io adunque faccio un ragguglio tra l'opera che costano al Notaro le ore successive, e l'opera che il Notaro deve impiegare nello scrivere un mandato alle liti: vi è ragione di credere che un Notaro per poco pratico che sia, impieghi nello stendere un mandato alle liti, meno di mezz'ora.

Dunque la prima tariffa che gli dava il diritto a tre lire mi pare più giusta, più equa, più razionale di quella che ora vuol dargli di più.

Invocando per ciò le norme generali e speciali di ragione e giustizia, che la stessa Commissione ha seguito al paragrafo 4, io dico che anche qui la Commissione potrebbe, e dovrebbe adottare il progetto ministeriale che dava tre lire, e che sono un compenso sufficiente alla fatica, che deve impiegare il Notaro nel redigere la procura alle liti.

Presidente. Metto ai voti la tassa per le procure alle liti davanti ai tribunali ed alle corti in lire 4 co-

m'è proposta dalla Commissione e concordata col Ministero.

Chi l'approva sorga.

(Dopo prova e controprova non è approvata).

Metto allora ai voti la tassa di lire 3.

(Approvata).

Presidente. Ora viene la tassa per le procure alle liti davanti i Pretori.

La proposta della Commissione è di lire 3, e secondo il testo originale è di lire 2.

Metto ai voti la tassa di lire 3.

(Non è approvata).

Chi approva la tassa di lire 2, sorga.

(Approvata).

Viene in seguito la procura alle liti davanti ai Conciliatori. La Commissione ed il Ministero propongono la tassa di lire 1, 50.

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore **Miraglia**. Penso, che per le procure innanzi ai Conciliatori, i Notari dovessero prestare gratuitamente il loro Ministero.

Una delle glorie del foro italiano è quella di avere in tutti i tempi prestata l'opera gratuita per i poveri, e di avere resistito anche alla prepotenza.

L'onorevole Senatore Conforti ha esordita la splendida sua carriera con la difesa dei poveri.

Gli ufficiali ministeriali innanzi alla giustizia debbono difendere i poveri: il Governo anticipa le tasse per le spese dei poveri: i patrocinatori vanno a gara e raddoppiano di zelo per la difesa dei poveri: i Cancellieri dei Tribunali non ricevono dritti nella difesa dei poveri; e i Notari, i quali hanno emolumenti svariati in diversi atti della vita civile, non debbono concorrere, non dirò colla loro filantropia, ma per adempimento del proprio dovere a stendere la procura per miserabili i quali dovrebbero mendicare una lira per adire i conciliatori?

Di già è presentato un progetto alla Camera elettiva per modificare le disposizioni del Codice di Procedura Civile, le quali non fanno conseguire lo scopo di questa salutare istituzione, e su questa proposta, allorchè verrà in discussione, io ho fatto un lavoro su tutte le Cancellerie nelle provincie meridionali, per cui si vede che per conseguire una lira, tanto vizioso è l'attuale procedimento di cui domando la riforma, si sono spese sino a 175 lire; ondechè varrebbe meglio non agire innanzi la giustizia, anzichè ottenere questo spiacevole risultamento e pel creditore e pel debitore.

Ora, che cosa ci può essere di gravoso pel Notaio il quale stenda due parole per i poveri che debbono adire il Conciliatore per esigere quattro, cinque o dieci soldi? Se per poco si volesse accordare una lira al Notaio, certamente la conciliazione verrebbe ad essere morta.

Dunque i signori Notari che ricevono molti emolu-

menti nei più svariati atti come ufficiali ministeriali che esercitano una magistratura domestica, debbono per la loro parte concorrere non per altro che a stendere due parole per i poveri, i quali vogliono *a dire* l'ufficio dei Conciliatori.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Prego il signor Senatore Miraglia a formulare il suo emendamento.

La parola è al Senatore Conforti.

Senatore Conforti. In verità la tassa di un franco e mezzo . . .

Senatore Poggi, *Relatore*. Scusi, non esiste più questa tassa. Se parla sull'emendamento della Commissione che aveva proposto lire 1,50 in vece di una lira per le procure avanti ai conciliatori, ora è caduto, dopo che il Senato ha rigettato il precedente suo sistema sulle altre procure avanti ai Tribunali ed ai Pretori.

Senatore Conforti. Ecco quello che io volevo dire. L'onorevole Miraglia desiderava che l'opera dei Notari fosse gratuita allora che si tratta delle procure innanzi ai conciliatori. In verità quest'istituzione delle provincie Napoletane e Siciliane era poco conosciuta in Italia; ora pel Codice di procedura è ammessa per l'Italia int'ra; non saprei dire quale sia la prova che questa istituzione ha fatto nel resto d'Italia, ma certo ne ha fatto una magnifica nelle provincie Meridionali.

Di che si tratta quando si deve discutere una causa innanzi ad un Conciliatore ?

Si tratta di poche lire, il *maximum* insomma del credito si riduce ad una cifra di 30 lire. Ora domando io, se il cominciare a pagare una lira per una questione che può essere di 2, 3 o 4 lire non sia esorbitante ?

Se dunque non si ammettesse l'emendamento del Senatore Miraglia, e non si volesse mettere a prova la filantropia dei Notari, io proporrei che almeno questo diritto fosse ridotto a mezza lira.

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. Veramente io non mi so spiegare la portata od almeno la ragione di questo emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia.

Davanti ai conciliatori non si trattano unicamente le cause dei poveri, ma ben anche quelle dei ricchi, e pretendere che i soli Notari prestino gratuitamente l'opera loro, mentre la finanza non cesserebbe di esigere i suoi diritti tanto per i poveri che per i ricchi, io non lo so proprio capire.

Di più, i poveri per queste cause avranno un altro vantaggio, quello cioè che non volendo spendere potranno presentarsi in persona davanti al conciliatore, locchè sarà meglio ancora, perché così potranno molto meglio spiegare le loro ragioni, che non valendosi d'una terza persona. In siffatte minute questioni le ragioni anche meno bene svolte dalle parti stesse in persona, sono dal giudice più apprezzate, che non

quando sono esposte dai Procuratori, e la Giustizia sarà così più spedita e meglio resa.

Se non fosse dipeso che da me, non sarebbesi nel Codice inserito l'articolo che stabilisce l'obbligo della procura innanzi ai Tribunali, non avendo mai il mandato presunto, fatta cattiva prova. Ma dal momento che questa procura la si volle imporre, almeno non lo sia a scapito dei Notari, i quali non saranno certamente inesorabili pei poveri, quando veramente abbiano bisogno di un procuratore, ma non gli obblighiamo per legge a prestare un'opera gratuita e pei poveri e pei ricchi.

Il ridurre poi a 50 centesimi il diritto dei Notari, parmi davvero cosa vergognosa. Noi cerchiamo di rialzare l'ufficio dei Notari, i quali formano un ceto rispettabile, e poi per un atto pubblico comunque di poca importanza si comincia dal porre loro in mano una mezza lira! Ma se a questo fossimo ridotti, confesso che sarebbe meglio che lo facessero gratuitamente. Io dunque mi oppongo all'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia ed alla riduzione proposta dall'onorevole Senatore Conforti...

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*... ed insisto perchè venga conservato il diritto di una lira, il quale in fin dei conti è pure qualche cosa di meno indecente; ma se si volesse ridurlo a mezza lira, tornerebbe allora meglio che l'articolo fosse soppresso.

Presidente. La parola è al signor Senatore Leopardi.

Senatore Leopardi. Io non so se la dignità del Notaio perda più a ricevere una lira, che a fare gratuitamente un servizio alla gente povera.

In verità, l'onorevole Relatore della Commissione, si doleva che nel codice di procedura civile fosse stata messa la necessità della procura notarile. Io dico che per questa necessità ammessa nel codice, il notariato viene ad avere molti e molti milioni di lucro, che non aveva prima; sì, lo ripeto molti milioni di lucro perchè ai Tribunali, credo non vi si possa andare di persona, ci vuole il mandato di procura; e ciò darà un guadagno vistoso a' Notari, che compenserà il loro servizio gratuito alla gente povera presso i conciliatori; ed in ciò credo vi sia pel Notaio dignità maggiore che nel riscuotere 50 centesimi o una lira.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Ho domandata la parola per richiamare l'attenzione del Senato sopra questa considerazione.

Bastiamo che i Conciliatori sono in tutti i Comuni, e che innanzi ad essi non è richiesto dalla legge il ministero dei procuratori, sicché le parti si presentano personalmente, e così non pagano nulla. La tassa dunque è esclusivamente stabilita pel caso in cui un individuo non voglia personalmente presentarsi, ciò che accade

soltanto ai ricchi, i quali possono e debbono pagare la tassa....

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

Ministro Guardasigilli... sarà un caso rarissimo che un povero si faccia rappresentare per questioni di minima importanza.

D'altronde diceva benissimo l'onorevole Relatore della Commissione; non abbiamo il diritto di imporre senza gravissimi motivi ad un cittadino l'obbligo di rendere un servizio gratuito. Modifichiamo piuttosto la legge, e diciamo invece che la procura possa essere in carta libera e senza l'intervento del Notaro. Ma non ci permettiamo di dire al Notaro: voi assolutamente non dovete esigere nulla, e ciò sebbene anche i ricchi possano avere una questione per 15 o 20 lire, e non voler presentarsi personalmente al Conciliatore.

Prego il Senato a voler guardare la questione sotto questo aspetto.

L'inconveniente cui accennava l'onorevole Miraglia, anche quando sia possibile, accade raramente.

D'altronde non parrebbe che fosse qui il luogo di oviare a questo inconveniente, ancorchè si credesse che potesse essere più frequente di quello che è.

Tra breve il Senato dovrà discutere il progetto di legge riguardante i Conciliatori ed ivi sarà l'occasione per provvedere a ciò, se pur si crede; ma per ora mi pare non si possa fare diversamente da quello che è proposto nel progetto ministeriale ed accettato anche dalla Commissione.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Per quanto io riconosca che non è necessario che il povero sia quello soltanto che si presenta davanti ai conciliatori, non posso disconoscere però che nella maggior parte dei casi davanti ai conciliatori ci vanno i poveri piuttosto che i ricchi.

Or dunque, prendendo di vista la grande generalità dei fatti, e lasciando da parte le poche eccezioni, considerando quello che avviene, non posso disconoscere questo fatto che è la più grande quantità di poveri e non dei ricchi, che si presentano davanti ai conciliatori.

Premesso questo fatto veniamo all'obiezione che si move. Si dice: se è povero quello che deve litigare, vada personalmente: ebbene quelli che ragionano in questo modo, non si fanno una giusta idea di quanto praticamente succede. Spessissimo i poveri sono quelli che sono più persuasi di non potere esporre le loro ragioni a dovere, e che si persuadono facilmente che un altro è capace di dirle meglio di loro; per conseguenza fanno dei sacrifici, si privano di un pezzo di pane per mandare qualcheduno a disputare la loro lite. In questo stato di cose io crederei quindi che sia bene disporre le cose in modo che questa spesa sia attenuata il più che è possibile. Ed invero, o signori, per trenta lire che è la somma massima cui può giungere questa sentenza, noi abbiamo la carta bollata, la

spesa del Notaro, abbiamo la spesa per far la sentenza ed altre, e così sarà come suol dirsi più la salsa che l'arrosto, e così l'importanza della lite svanirà avanti la necessità della ingente spesa.

Per questi motivi io credo che la tassa di una lira dovuta al Notaro sia sufficiente, se non si vuole spezzare la lira si lasci intatta, ma aumentare la retribuzione del Notaro in tali casi a più di una lira io la credo eccessiva.

Senatore **Poggi**, *Relatore*. E già ridotta a una lira.

Senatore **Farina**. Aveva inteso una lira e cinquanta.

In questo caso accetto una lira.

Senatore **Miraglia**, Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia**. Nei giudizi nanti ai conciliatori, io per mia sventura lo so, figurano donne, vecchi, bambini, perchè spesso non è questione che di un fazzoletto, se è buono o cattivo; non sono liti per le quali si consultino avvocati, sono giudizi di famiglia; bisogna essere stato alle prove per vedere come si trattano tali questioni dai conciliatori. Perciò a me pare esorbitante accrescere di una lira la spesa di quella povera gente, nè credo sia giusto il dire che non si può obbligare un Notaro ad essere generoso; il Notaro è un funzionario pubblico, e come tale, soggetto alla legge. Non si costringe forse un avvocato, un procuratore, a fare ai poveri una difesa gratuita?

Chiunque esercita un pubblico ufficio, deve per amore di esso, fare qualche sacrificio.

Senatore **Musio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musio**. L'onorevole Relatore della Commissione non sapeva trovare nè il come nè il perchè si dovesse dire al Notaro, quando si tratta di un povero: *voi presterete gratuitamente il vostro ufficio*.

Io prego l'onorevole Relatore della Commissione a risalire alle più antiche legislazioni, a partire dal Codice di Giustiniano fino alle successive, ed a ricordare che in tutte le materie, sia civili che penali, il povero è stato sempre oggetto caro a tutti i legislatori di ogni tempo e di ogni religione.

Nell'alta Italia avevamo un'istituzione che mi dispiace aver veduta tolta di mezzo.

Per le cause dei poveri in materia civile e penale, la Società riconobbe il dovere di consacrare un pubblico Ministero. Ad ogni modo, se è cessato quel pubblico Ministero speciale, la gratuita difesa del povero non è cessata e non cesserà. Dunque se si vuole cercare il perchè ed il come, e si deve facilmente trovare, si dovrà in coerenza dire al Notaro, quello che si dice all'Avvocato, al Procuratore: si deve dire cioè che ogni pubblico ufficiale lavora gratuitamente nella santa causa dei poveri.

Quindi, se, come diceva l'onorevole Leopardi, con questa legge si migliora di molto la condizione dei Notari, io non credo che in nulla si faccia inferiore la loro condizione se loro si dice: nelle cause dei poveri,

prestate gratuitamente il vostro ufficio come lo presta il Procuratore e l'Avvocato. Ma dei poveri solamente parlo. Non si parla di altri. Dunque ai poveri fate quello che fanno gli altri, affinchè possano partecipare anch'essi all'amministrazione della giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi permetto di fare una sola osservazione, poichè non vorrei rimanere sotto l'impressione delle parole dell'onorevole Musio.

Innanzi al Tribunale, innanzi alla Corte non può altrimenti un individuo essere difeso se non per mezzo di un Avvocato o di un Procuratore.

Quindi giustamente si sono obbligati i Procuratori e gli Avvocati a difendere il povero.

Ma qui si tratta di rappresentanza non necessaria, ma volontaria, si tratta di un individuo, il quale per ragioni sue peculiari non si vuol presentare innanzi al giudice conciliatore. Or perchè questi non vuole presentarsi, voi volete obbligare il Notaro a prestare l'opera sua gratuitamente?

Ma dirò di più, rispondendo all'onorevole Miraglia il quale diceva: spesso non è la volontà, è l'impossibilità: ci sarà per esempio, una donna, la quale non potrà difendersi da sé; avrà bisogno di farsi difendere dallo zio o dal marito, avrà bisogno di far dire le sue ragioni da un altro. Ma chi impedisce, risponde io, a questa donna di condurre con se il marito, lo zio, il fratello, il nipote, un individuo insomma perchè la aiuti nell'esposizione delle sue ragioni? Ecco la questione nei suoi semplicissimi termini; e spero che il Senato guardandola sotto questo aspetto vorrà approvare la proposta fatta nel progetto ministeriale.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Lanzilli.

Senatore Lanzilli. Avea domandato la parola: ma l'assunto propostomi era di tanta evidenza, che già è stato per altri sostenuto.

Aggiungerò dunque: la parte che voglia comparire d'innanzi al Conciliatore accompagnata da un Avvocato o difensore qualunque non è punto obbligata a munirsi di una procura; perchè d'innanzi ai conciliatori le parti sono dispensate da ogni formalità; non avvi istruzione necessaria; e tutto procede oralmente. Occorre bensì la procura scritta, ma per un terzo estraneo, che si presentasse solo, colla pretensione di rappresentare la parte non comparsa, la quale potrebbe restare pregiudicata da lui; quindi la necessità di un mandato scritto. Nè regge quindi la supposizione di essere i poveri e non i ricchi cui occorra un difensore che parli per loro, ignari delle ragioni legali, costoro possono all'uopo comparire accompagnati da 50 Avvocati, senza aver bisogno di procura.

Al contrario è più frequentemente il ricco il quale

o per gli affari o per la ripugnanza di venire a contatto col povero nell'angusta aula di un giudice direi pedaneo, gode spedire in sua vece un addottorato rappresentante. E sia pure comune il bisogno ed il capriccio della rappresentanza, vi sembrerà giusto, o Signori, per la possibilità di occorrere al povero negare indistintamente al Notaro la mercede di simili atti? Eppure coloro che adempiono il ministero di uscieri presso lo stesso Conciliatore, in forza della tariffa vigente, ed anche per le disposizioni approvate dalla Camera elettiva per certe modificazioni proposte nel rapporto de' Conciliatori che sono all'ordine del giorno del Senato, sono pagati dal ricco e dal povero, non ostante che i cancellieri abbiano un onorario od assegno mensile dal municipio, mentre i notari viver debbono con lucro eventuale, cioè per questa parte come professori, e non già come ufficiali pubblici.

La difesa gratuita poi è concessa al povero, non per le cause di poco valore, le quali sono comuni al povero ed al ricco, ma per la sua povertà, sia qualunque il valore della causa.

Dunque bisogna invocare il privilegio o la esenzione non del valore, ma del titolo, cioè la povertà. Ebbene, si stabilisca che quando si presenta un povero (solo in questo caso sarebbe giustizia), si dia la procura gratis, ma in vista della certificazione legale di povertà da conseguirsi gratuitamente dal Municipio.

Presidente. Non ho potuto ben distinguere se ha domandato la parola prima il Senatore Musio.

Senatore Astengo. L'ho domandata io.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Astengo. Io avevo domandato la parola prima che la chiedesse il signor Ministro, e veramente non l'avrei più chiesta dopo che egli ha parlato. Volevo dire semplicemente che in questa discussione è stata interamente falsata la questione. Qui non si tratta d'imporre o non imporre al povero la spesa di una procura; si tratta di dichiarare in termini generali se per le procure che qualunque cittadino voglia fare per i giudizi davanti i conciliatori debba il Notaro prestarsi gratis o no. Posta la questione in questi termini generali io credo che non possa esser giusto di costringere un Notaro a prestare gratuitamente il suo ministero, e così quando una persona ricca abbisogni di una procura per far comparire un suo rappresentante davanti un conciliatore, debba il Notaro farle quell'atto gratis.

Io comprendo che quando un povero ricorre ad un Avvocato o ad un Procuratore o ad un Notaro, egli a causa della sua povertà, non debba corrispondere loro alcun compenso. Ma non comprendo come si possa dire al Notaro: qualunque cittadino, sia povero, sia ricco, che abbia bisogno del vostro Ministero per una lite davanti ai Conciliatori, sarà in diritto di avere l'opera vostra gratuitamente.

Il Procuratore e l'Avvocato quando sono richiesti di prestare l'opera loro per un povero, devono prestarla

gratuitamente e così pure il Notaro, ma ciò deve osservarsi per qualunque giudizio, non solamente per quelli che si agitano davanti ai Conciliatori.

A nessuno di noi verrebbe in mente di stabilire per legge che l'Avvocato ed il Procuratore debba di regola patrocinare *gratis* le cause di qualsivoglia persona davanti i Conciliatori.

Quindi per essere conseguenti, dobbiamo ammettere il principio della retribuzione pel Notaro anche per le procure occorrenti per tali giudizi. I regolamenti poi e ove d'uopo la legge, provvedano in via di eccezione, affinché il vero povero sia esentato da ogni spesa al riguardo.

Ma bisogna che intervenga l'autorità pubblica per riconoscere la ragione della dispensa, cioè la condizione della povertà.

Per conseguenza non confondiamo la questione del povero con quella della tariffa in genere del Notaro. Se vogliamo essere giusti manteniamo nella tariffa il principio generale che chiunque abbisogna di fare una procura per una lite davanti il Conciliatore, deve pagare per tale atto la tassa comunque tenue a motivo della tenuità del valore delle cause che si agitano davanti ai Conciliatori, e provvediamo per l'eccezione a favore del povero.

Senatore Musio. Mi proponeva di rispondere prima all'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, e poi all'onorevole Senatore Astengo. Inverto l'ordine e rispondo prima al signor Senatore Astengo.

La questione proposta dall'onorevole Senatore Miraglia versa puramente e semplicemente e specialmente sul tema del povero.

Noi non abbiamo niente a domandare di più, perchè niente di più abbiamo domandato. Dunque, quando il Senatore Astengo concede che ai poveri il Notaro dovrà spedire gratuitamente l'atto, egli è tutto quello che si desiderava, ed è per me finita ogni questione. Ora dirò poche parole all'onorevole signor Ministro. Egli ha detto a me: voi confondete le cose, voi parlate della materia penale, voi parlate della difesa, e non pensate che siccome nessuno può essere condannato indifeso, per ciò la legge bisogna che gli dia uno che lo difenda, giacchè non vi sarebbe modo di fare altrimenti il giudizio su di lui. Io ho ritenuto questa cosa, e la ammetto per vera, e sono ben lungi dall'impugnarla; ma allo stesso principio si appoggiano le altre ragioni dette da me, ed il principio è che la difesa a qualunque causa del povero abbraccia non solamente la materia penale, ma abbraccia ancora la materia civile, e non solo il caso in cui egli è convenuto, ma ancora quando egli è attore.

Il beneficio della gratuita clientela, che la legge, concede al povero si ridurrebbe ad una vana parola ad una specie d'irrisione, se dovendo egli essere attore e avendo ragione, ma non danaro, non trovasse nell'ordine di pubblici uffici chi dovesse prendere in mano i suoi titoli, esaminarli attentamente, e ravvisandoli

giusti, impartire gratuitamente al povero il suo patrocinio.

Dunque la stessa necessità, in diverso senso, che vi è per il povero in materia penale, che cioè egli abbia uno che gratuitamente lo difenda, la stessa vi deve essere in materia civile, la stessa in tutti gli atti che concorrono a quest'atto finale di giustizia cui ha diritto il povero.

Ora, il mandato gratuito del quale noi parliamo è indispensabile affinché il povero possa esordire nell'esercizio delle sue ragioni.

E siccome sarebbe inutile il gratuito ulteriore patrocinio accordatogli dalla legge, se non potesse avere gratuito anche il mandato, perciò deve concedere gratuito il mandato come gratuito concede il patrocinio ulteriore.

Senatore Miraglia. Domando la parola per restringere il mio emendamento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Poichè pare che siamo d'accordo coll'onorevole Senatore Astengo, nel ritenere che i poveri meritano i riguardi della legge, e che non si deve obbligare il Notaro a prestare la sua opera gratuita a coloro che sono agiati, io allora propongo quest'emendamento all'articolo nello stesso senso.

« Non è dovuto alcun onorario se la parte richiedente la procura presenta al Notaro l'attestato di indigenza rilasciato dal Sindaco. »

Presidente. Leggo l'emendamento del Senatore Miraglia.

(V. sopra).

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Resta però la tassa per quelli che non hanno l'attestato di povertà.

Se il Senatore Conforti persiste nel suo emendamento metterò ai voti prima la tassa di lire 4, 50...

Senatore Conforti. Dopo la votazione del Senato sull'emendamento proposto dal Senatore Miraglia, io abbandono il mio.

Presidente. Avendo il Senatore Conforti receduto dal suo emendamento, metterò in votazione la tassa quale è stata proposta nel progetto di legge.

« Per le procure alle liti davanti ai conciliatori lire una. »

Chi la approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo ora il resto dell'articolo.

« Quando sono più i mandanti che non siano soci, coeredi o comproprietari degli oggetti cui il mandato si riferisce, l'onorario è aumentato di una metà se essi non sono più di tre, e viene raddoppiato se sono in numero maggiore.

« Non è dovuto che un solo onorario qualunque sia

il numero dei mandanti, ancorchè questi abbiano facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro. »

« Se non si chiede la parola metto ai voti il complesso dell'articolo. »

Chi approva l'articolo in complesso, sorge.

(Approvato.)

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Ho l'onore di presentare al Senato a nome del mio collega il Ministro delle Finanze, un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati relativo alla proroga a tutto agosto 1869 della cessazione della franchigia doganale nella città d'Ancona, e pregherei il Senato, anche a nome del mio collega delle Finanze, e dichiararne la discussione d'urgenza.

Presidente. Dò atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto, e domando al Senato se accorda la domandata urgenza.

Chi l'accorda, sorge.

(Accordata.)

Essendo accordata l'urgenza, questo progetto di legge sarà mandato alla Commissione di Finanza.

Veniamo ora all'articolo 4. « Per gli atti di consenso a matrimoni l'onorario è di lire 3. »

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione desiste da quest'aumento di una lira; ed io prendo quest'occasione per far noto al Senato che la Commissione più volte, e prima della pubblicazione della Relazione, e dopo, si è dovuta riunire per esaminare le diverse osservazioni e petizioni state presentate relativamente alla tariffa; vi erano delle lagnanze e delle richieste, acciò si variassero alcuni articoli, e si può dire che non vi fu uno solo di questi diritti che non sia stato più o meno soggetto d'osservazioni.

Come intenderà il Senato, in questa materia è difficile, specialmente a chi non è troppo pratico, e non è del mestiere, di poter formare dei giudizi adeguati e spiegare le ragioni per cui si è fatto particolarmente in un modo piuttosto che in un altro.

L'importante era di badare al complesso della tariffa, di vedere se stava in armonia colle nuove esigenze dei tempi, colle condizioni del notariato, e più anche se riparava agli inconvenienti delle vecchie tariffe, e se le migliorava dove ve ne fosse bisogno, non tanto nell'interesse dei Notari, quanto nell'interesse delle parti.

L'onorevole Ministro della Giustizia sa bene quanto questa tariffa è stata nel Ministero ponderata, e la Commissione dichiara di aver fatto quanto si poteva da lei, perchè veramente uomini pratici in tutta l'estensione della parola non lo siamo neppur noi.

Ieri tenemmo un'ultima lunanza con due incaricati dall'onorevole Ministro, per discutere tutti i punti disputabili di questa tariffa; ed appunto nell'occasione di questa discussione, si è convenuto di recedere in

certe parti da alcuni degli aumenti, come pure di fare qualche modificazione, che a luogo e tempo la Commissione farà nota al Senato. Ma intanto avverto fin d'ora che se il Senato crede, come è padrone di farlo, di discutere articolo per articolo, e lira per lira questa tariffa, lo faccia pure; ma se spera che la Commissione dica il come ed il perchè di qualunque cifra è stata segnata, in questo s'ingannerebbe. La Commissione non è in grado di specificare i singoli motivi che l'hanno indotta a mettere una cifra piuttosto che un'altra.

Si è guardato nell'esame della tariffa più al complesso; e tutte le volte che s'incontrava un dubbio od una difficoltà, se ne son chieste spiegazioni a persone competenti; la Commissione si è fatta carico e scrupolo di tutto, ma non sarebbe ora disposta a dare maggiori schiarimenti su tutte le misure, per cui in questo caso si rimette al giudizio del Senato.

Presidente. Domando alla Commissione se persiste in tutte le proposte di cambiamento di cifre introdotte nell'articolo 4.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione aderisce quanto agli atti di consenso a matrimonio, a ripristinare la cifra di L. 2, e quanto alle altre variazioni, le manterrebbe ferme.

Presidente. Dunque per gli atti di consenso a matrimonio, l'onorario sarebbe ripristinato a due lire, e per gli altri atti di consenso e autorizzazione da lire tre, è portato a lire quattro.

« Art. 4. Per gli atti di consenso a matrimoni, l'onorario è di L. 2 »
(Approvato.)

Per gli altri atti di consenso e di autorizzazione ricevuti separatamente, di . . . » 4 »
(Approvato.)

Per gli atti di delegazione di censo per l'esercizio del diritto di elettorato, di . . » 5 »
(Approvato.)

Per gli atti di valore indeterminabile, e per quelli di ratifica, di » 5 »
(Approvato.)

Per il ricevimento d'un testamento segreto, di » 15 »
(Approvato.)

Per il deposito di un testamento olografo, di » 10 »
(Approvato.)

Per la restituzione del testamento segreto od olografo, di » 5 »
(Approvato.)

Per gli atti di deposito di altri documenti, di » 5 »
(Approvato.)

Per la restituzione d'un documento depositato, di » 2 »
(Approvato.)

Per gli atti di protesto, se la cambiale

o il biglietto all'ordine non eccede L. 500
di » 5 »
(Approvato.)

Se eccede la detta somma, di » 10 »
(Approvato.)

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Confesso, che per gli atti di protesto, la tassa mi pare molto forte; ordinariamente gli atti di protesto sopra le cambiali si fanno per una specie di necessità, e per mettersi dirò così in regola in modo che anche i crediti di poca speranza, qualche volta non perdano affatto il loro carattere commerciale; ma alla cambiale che ecceda la somma di 500 lire, che spesse volte si dispera quasi di esigere, il porvi una tassa di dieci lire, mi pare troppo forte.

Desidererei sapere a questo riguardo, se precedentemente era questa la tassa che si pagava.

Pregherei la Commissione di dirmi questo.

Senatore Poggi, Relatore. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Può essere che questo diritto paia grave; ritenga però che il Senato che se questo diritto potè sembrar tale, ve ne son altri che sono lievi; non saprei dire per verità, se anche le tariffe precedenti avessero tale diritto nella stessa cifra.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Appoggio la proposta fatta dalla Commissione perchè l'atto di protesto per le leggi in vigore si può fare non solo dai Notari, ma anche dagli uscieri, i quali hanno un onorario minore; quindi è in loro facoltà, se vogliono risparmiare spesa, di indirizzarsi agli uscieri; se vogliono un Notaro, mi pare certamente che l'onorario stabilito non sia troppo forte quindi vorrei si stesse a quanto è stabilito.

Presidente. Il Senatore Farina fa una proposta?

Senatore Farina. Non saprei farla prima di avere ricevuto lo schiarimento domandato.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Se l'onorevole Senatore Farina potesse rimanere pago di quello che si faceva in altre province secondo le leggi precedenti, io credo di poterlo assicurare che nelle province meridionali questo diritto era presso a poco di L. 10: e ciò perchè, come osservava l'onorevole Miraglia, è in facoltà del protestante di rivolgersi tanto all'usciera del Tribunale di commercio quanto al Notaro. Se si rivolge al Notaro, è naturale che la spesa sia maggiore.

Senatore Astengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Astengo. Credo opportuno di fare una semplice osservazione a questo riguardo.

Generalmente il Notaro esercita le sue funzioni nel proprio studio, ma per fare un atto di protesto bisogna che si porti al domicilio del debitore che deve pagare.

Ora, quando il Notaro è obbligato di recarsi al domicilio di un terzo per fare un atto, non mi pare che un compenso di dieci lire possa dirsi un compenso troppo elevato.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Semplicemente per fare l'osservazione che: *qui nimis probat nihil probat*. Del resto dichiaro che non faccio alcuna proposta pei motivi già accennati.

Senatore Astengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Astengo. Aggiungerò una cosa che mi suggerì in questo momento un nostro Collega, ed è che non di rado nelle cambiali vi sono indicate, pel pagamento, delle terze persone, alle quali si abbia a ricorrere in caso di bisogno, quando, cioè, il trattario non faccia onore alla cambiale. Allora il Notaro è obbligato per fare l'atto di protesta a recarsi a più domicilii. Anche per questa considerazione mi pare che la tassa di lire dieci accordata al Notaro per gli atti di protesto delle cambiali non possa dirsi esagerata.

Presidente. Metto dunque ai voti questa parte dell'articolo.

Chi approva che per la somma eccedente le lire 500 sia corrisposto l'onorario di lire 10, sorga.

(Approvato.)

Finalmente per l'autenticazione delle firme, ecc., s'era proposto lire 2, la Commissione propone 3 lire, e il Ministero non dissenza.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Onorari proporzionali sul valore.

« Art. 5. Per i contratti di trasferimento di proprietà immobiliare o mobiliare, di costituzione di usufrutto, di uso o di servitù, di mutuo, di surrogazione, di cessione, di fideiussione, o d'ipoteca in atto separato di costituzione di dote, di enfiteusi, di costituzione di rendita, di reimpieghi, se il valore non eccede le lire 500, è dovuto l'onorario di lire 5.

« Da lire 500 e lire 1000, di lire 8.

La Commissione ha proposto di sostituire la parola *rinvestimenti* a quella di *reimpieghi*.

Chi approva questa parte dell'articolo 5 colla sostituzione indicata, sorga.

(Approvato)

« Da lire 1000 a lire 5000, centesimi 50. per ogni lire 100. »

Senatore Sanseverino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sanseverino. Mi nasce un forte dubbio. Fino a lire mille si pagano lire 8; quando io faccio un atto che vale qualche cosa di più di mille lire, mille e cento per esempio, pago in ragione di cinquanta centesimi per ogni cento lire, di modo che pa-

gherei 5 lire e 50 centesimi; per ogni 1200 pagherei sei lire.

Qui vi deve essere qualche difetto di redazione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io credo che il Senatore Sanseverino abbia perfettamente ragione; ma io temo che il Senato non possa provvedervi, almeno secondo che io aveva pensato. Precisamente facendomi carico delle osservazioni del Senatore Sanseverino, io credevo che fino da principio si avesse dovuto parlare di tassa proporzionale; sicchè dopo avere stabilito che se il valore non eccede le lire 500 è dovuto l'onorario di lire 5, si fosse dovuto dichiarare, non che da *lire 500 a mille lire si pagano lire 8, ma che si debbono centesimi 60 per ogni eccedenza di lire 100 fino a lire mille.* Facendo diversamente, si andrebbe incontro a questo inconveniente, che per 500 lire si paghino 5 lire e trattandosi di 501 lira se ne paghino 8.

Ecco perchè avrei proposto al Senato, ove non avesse votato questo primo numero...

Voci. No, non è votato.

Ministro di Grazia e Giustizia. Allora, se il Senato lo permette, crederci che fosse concepito così: *Da lire 500 a lire mille centesimi 60 per ogni 100 lire, sicchè se saranno 600 lire si pagheranno lire 5 e 60 centesimi, e così progredendo.*

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Mi spiace che l'onorevole Signor Ministro non sia del parere della Commissione.

Furon chiesti dalla Commissione schiarimenti perchè pareva appunto che ci fosse il dubbio accennato dall'onorevole Senatore Sanseverino che dalle 500 alle 1000 lire potessero esser comprese anche le lire 5.

Di quelle due categorie di valori si è voluto fissare una regola per minimo fino a lire 500, 5 lire qualunque fosse il valore, non graduabile.

Lo stesso si era voluto fare in una seconda categoria, ma in una misura più ristretta, da lire 500 a 1000 sono state fissate tre lire di più oltre le cinque.

Fu creduto di far questo, perchè di piccoli valori si compongono i contratti in molti luoghi. Si doveva adunque fare in modo che il Notaro avesse in tali casi un discreto onorario. Fu detto però da chi compilò la tariffa di non dover graduar l'onorario sino alle mille lire, ma che convenisse invece fissarlo in cinque lire fino a che il valore del contratto non sorpassasse le lire cinquecento, e portarlo a lire otto, quando sorpassasse le lire cinquecento e non le mille, di non tenere una gradualità, e che la tassa fosse di lire 5, ed 8 per queste due categorie, qualunque fosse l'aumento.

Dopo cominciava una gradualità di 50 centesimi ogni 100 lire. Il Senato, se crede, può variare le cifre, ma la ragione del metodo tenuto fu quello che ho esposto.

Presidente. Ha la parola il Senatore Sanseverino.

Senatore Sanseverino. Sono persuasissimo delle

ragioni date dall'onorevole Relatore, ma desidererei che la Commissione introducesse una espressione nella legge in virtù della quale non potesse più sorgere dubbio.

Presidente. Quale modificazione introdurrebbe la Commissione?

Si farebbe questa proposta:

« Dalle lire 1000 in su un aumento progressivo oltre le lire 8. »

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Allora la prima cifra di lire 500 alle 100 potrebbe stare così e far parte del primo comma dell'articolo.

Presidente. Nella prima parte dell'articolo entrarebbero le parole: *dalle lire 1000 in su, ecc. ecc.*

Senatore Taverna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Taverna. Secondo me, oltre il dubbio accennato dall'onorevole Senatore Sanseverino ve ne sarebbe un altro.

Vi è il dubbio, che quando si dice che un Notaro, il quale faccia un rogito per 5000 lire, se deve essere retribuito in ragione di 50 centesimi per ogni 100 lire, in questo caso venisse ad avere 25 franchi, ove se il Notaro facesse un rogito di 5100 lire, secondo questi termini, verrebbe a prender 18 franchi. Per cui domanderei che si usasse un'espressione che togliesse ogni dubbio nella interpretazione di questo articolo, perchè se per le 5000 lire si deve valutare centesimi 50 ogni 100; cinque via cinque fa 25 franchi, mentre se per lire 5100 si valutano 30 centesimi ogni 100 lire, 3 via 6 fa 18 lire.

Prego la Commissione a trovare un termine che sciolga ogni dubbio.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola:

Ministro dei Lavori Pubblici. Prego il Senato di adottare i due termini da lire 5001 a 10000, perchè altrimenti ci sarebbe ambiguità.

(Dopo concerto preso fra la Commissione e il Ministero è sospesa la discussione dell'art. 5)

Presidente. È sospesa la discussione dell'art. 5., si passa all'articolo 6. che leggo: « Gli onorarii stabiliti dall'articolo precedente sono pure dovuti: »

« Per i contratti di locazione, ridotti alla metà; »

« Per gli atti di quietanza, ridotti al quarto; »

« Per i contratti di società e di comunione di beni sul valore delle cose conferite in società e poste in comunione; »

« Per gli atti di divisione, sulla metà del valore della massa, senza detrazione di debiti; »

« Per gli atti di transazione, sui valori che formano oggetto della medesima. »

« Per gli atti di quietanza l'onorario non può essere minore di L. 2; per gli atti o contratti indicati

in questo articolo l'onorario non può essere minore di lire 5.

Senatore Poggi, Relatore. All'ultimo comma si deve dire invece di *per gli atti o contratti, per gli altri atti o contratti.*

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Richiamo su quest'articolo la particolare attenzione dell'onorevole signor Ministro e della onorevole Commissione. Nel precedente articolo 4 all'ultimo capoverso si è stabilito l'onorario di lire 2 per l'autenticazione delle firme in atti di valore indeterminabile. Secondo l'articolo in discussione, quando l'atto contiene un valore, per la sola autenticazione delle firme, spetterebbe al Notaro la metà degli onorari stabiliti nell'art. precedente, o in altri termini, per una sola autenticazione di firme, il Notaro potrebbe avere sino a 175 lire di onorario.

Io non veggio la ragione per la quale si vuole ammettere questa distinzione sull'opera del Notaro: quando l'atto privato, la cui firma viene da lui autenticata ha un valore indeterminato, e quando ha un valore determinato; l'onorario deve essere proporzionato al lavoro e all'opera prestata. Io domando, che cosa fa il Notaro quando certifica la firma delle parti?

Egli non interviene all'atto, poichè l'atto dipende unicamente dalla volontà delle parti, sono le parti che si presentano al Notaro e dicono: autenticate questa firma, cosicchè l'opera del Notaro è la medesima tanto se l'atto contiene un valore determinato, come se l'atto contiene un valore indeterminato. Ora, mi pare veramente esorbitante questo dritto accordato al Notaro di percepire lire 175, se passasse l'art. in discussione, per non avere fatto altro, che il lavoro di 3 minuti coll'autenticare la semplice firma.

Ma vi è di più quest'articolo non è in armonia coll'articolo seguente che riguarda gli onerari dei Notari i quali vengono a rogare i testamenti per atto pubblico, od a ricevere i testamenti segreti, lavoro troppo importante che trae seco una grande responsabilità, poichè il testamento concerne l'ordine di successione. Ora, che onorari avete stabilito per i Notari al tempo dell'apertura delle successioni? Il terzo di quello che è stabilito nel precedente articolo 5, o in altri termini il Notaro quando si viene alla liquidazione dell'asse non può avere più che il terzo cioè lire 150, o 110 o 100 o il quarto, mentre per la semplice autenticazione dei contratti tra vivi che si riferiscono a valori ingenti, egli viene a ricevere 175 lire. Ecco perchè mi pare che quando l'autenticazione del Notaro riguarda un atto tra vivi e sopra valori che nel merito meriterebbero 350 lire, basterebbe il decimo, colla riserva che l'onorario non potesse mai essere minore di cinque lire. Conseguentemente io propongo al Senato all'articolo 7 il seguente emendamento:

« Per l'autenticazione delle firme apposte agli atti o contratti indicati nei due articoli precedenti è dovuto

il decimo degli onorari fissati dagli articoli precedenti ». Il resto come sta nel secondo comma.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Ho prestato attenzione alle osservazioni messe in campo dal preopinante; ma, se non erro, la conclusione alla quale venne, non è secondo me, quella che dovrebbe essere logicamente parlando.

Io convengo benissimo col preopinante, che non vi è nessuna relazione tra la fatica che fa il Notaro per autenticare una firma, e l'importanza dell'atto al quale la autenticazione della firma è apposta. Evidentemente non esiste fra questi due dati diversi una relazione necessaria.

Ma, ammesso che nessuna relazione esista fra queste due cose, la conseguenza logica che ne verrebbe, è che si deve proporzionare la retribuzione non alla entità della stipulazione contenuta nell'atto, ma bensì alla entità della fatica, del lavoro, che il Notaio ha prestato per ratificare le firme.

Qualunque dunque sia la somma relativamente alla quale fu stipulato un atto la cui firma è stata dal Notaio ratificata e riconosciuta, mi pare che questa ratifica debba andare soggetta ad una retribuzione fissa indipendente dal valore contemplato dall'atto, e non soggetta ad una somma proporzionale al valore dell'atto medesimo; la quale il preopinante ha molto bene stabilito, che non ha nessuna relazione coll'opera che il Notaio ha prestata.

Per conseguenza io proporrei che si rinviasse l'articolo alla Commissione perchè deliberi. Se la Commissione non ammetterà la mia proposta, io allora mi riservo di farne un'altra la quale proporzioni il diritto da percepirsi per la ratifica delle firme alla fatica che fa il Notaio, e non alla entità dell'atto le cui firme sono ratificate.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione è pronta ad esaminare gli emendamenti che sono proposti; le ragioni le abbiamo già esposte abbastanza; per cui noi siamo stati sufficientemente appagati del complesso della tariffa: dove abbiamo visto che i diritti erano in qualche parte alti li abbiamo ridotti....

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Poggi, Relatore... e in altri luoghi dove ci è parso che il compenso non fosse equo, lo abbiamo leggermente aumentato.

Insomma la Commissione è pronta a riesaminare gli emendamenti, ma non accetta però di fare nuove indagini.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Mi perdonerò l'onorevole preopinante, se queste generali ragioni che egli adduce, io le meno buone sino ad un certo segno soltanto.

Il Relatore....

Senatore Poggi, Relatore. Mi permetta....

Senatore Farina. Mi permetta Lei; il Relatore espresse la sua opinione, permetta che esprima anche la mia.

Io credo che il Regolamento del Senato dica che vi deve essere una Relazione, e non ho mai visto che questa Relazione debba essere fatta in modo che non si possa contemplare una tariffa che in complesso. Veramente questo non l'ho ancora sentito; e siccome io non lo mai...

Senatore Poggi, *Relatore*. Si opponga...

Senatore Farina. Mi permetta, mi lasci dire, se avrò torto, il Senato mi darà torto.

Io credo invece che veramente la proposta di una tariffa si possa molto opportunamente paragonare alla proposta di una somma stanziata nel bilancio per qualsiasi spesa; e siccome la votazione succede appunto articolo per articolo specificatamente, così pare a me che anche la discussione possa specificatamente essere presentata per la tariffa.

Per conseguenza mi pare che quando nella discussione si dicono delle ragioni, meritino una qualche confutazione.

Le ragioni che ha messe in campo il Senatore Miraglia, alle quali in parte io mi sono accostato, mi parvero fondate, per il gran motivo che, come dissi, l'opera del Notaio che ratifica una firma, non è naturalmente proporzionata all'entità dell'atto al quale la firma è apposta, ma semplicemente ristretta alla certificazione della firma medesima.

Domanderei che venisse contrapposta qualche ragione a questo, se non ve ne sarà, il Senato farà giustizia.

Presidente. La parola è al signor Ministro di Grazia e giustizia.

Ministro Guardastigili. Io pregherei la Commissione di esaminare su quest'articolo gli emendamenti proposti, poichè per verità io veggio che la Commissione ha ridotto gli onorari portati dall'articolo 7, niente meno che dalla metà al quarto.

Ora vi sono due emendamenti, quello del Senatore Miraglia, che propone che quest'onorario sia ridotto al decimo, e quello del Senatore Farina, il quale vorrebbe una tassa fissa. Io quindi, senza prolungare più oltre questa discussione, farei preghiera alla Commissione di prendere in esame questi emendamenti, e vedere se sia il caso di accettare l'uno o l'altro, ovvero di modificare altrimenti l'articolo.

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. A nome della Commissione insisto perchè si metta prima ai voti l'emendamento del Senatore Miraglia.

Senatore Lanzilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lanzilli. Se il Senato decidesse di rimandare l'articolo alla Commissione potrei tralasciare di parlare; ad ogni modo farò un'osservazione, la quale non farà male, si rimandi o non quest'articolo.

Come ho inteso che si andava in cerca di una ragione per autorizzare la differenza di onorario, io credo

esservene alcuna, salvo al Senato di pesarla e calcolarne la valuta.

Io credo non doversi ammettere in questi affari il solo criterio del lavoro del Notaio, in quantochè bisogna ricordare che il Notaio non concorre col solo lavoro all'autenticazione, ma anche colla responsabilità propria...

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Lanzilli... per la quale dava una garanzia. Non è autenticare una semplice firma la quale in fin dei conti, quando non fosse pienamente giustificata, non produrrebbe che un piccolo danno, ma si può trattare e bene spesso si tratta di grandi interessi, di cui il Notaio affronterebbe tutta la responsabilità.

Oltre di che questa massima di guardare unicamente al criterio del lavoro, pare sia in contraddizione con le osservazioni che abbiamo fatte in occasione della discussione de' conciliatori; perchè volevamo distruggere il compenso del Notaio unicamente perchè si trattava di piccoli interessi.

Se dunque il Notaio aggiunge al lavoro una responsabilità più o meno estesa, e per questa responsabilità diede una cauzione, come aver riguardo unicamente al lavoro?

Dunque non è solamente il lavoro, perchè il lavoro per una procura ne' giudizi avanti i giudici conciliatori è eguale al lavoro di una procura per la Corte di Cassazione, o per la Corte di Appello. La professione del Notaio debbe avere un compenso corrispondente, e come questo compenso debbe diminuire nei piccoli interessi, così venendo il caso di grandi interessi che vogliono molte cautele, non è senza ragione l'accrescere il compenso notarile: la sapienza poi del Senato saprà mettere una misura a questo accrescimento.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Farò osservare al Senatore Farina che ha già parlato due volte.

Senatore Farina. Prego d'interrogare il Senato se vuole accordarmi la parola.

Voci. Parli, parli.

Presidente. Allora il Senatore Farina ha facoltà di parlare.

Senatore Farina. Sono dolente di non poter convenire nelle osservazioni fatte dal Senatore Lanzilli; il Notaio che certifica una firma, non asserisce niente; asserisce solo la verità della firma, e non è nemmeno obbligato a conoscere il contenuto del contratto. Ora, io vorrei un poco sapere come il Notaio debba rispondere di un contratto che non conosce? Egli non risponde che della verità della firma, e la verità della firma è inamovibile, poichè infatti si tratta solo di sapere e di asserire che l'uomo che ha sottoscritto un contratto, sia veramente ed in fatto quello che lo ha sottoscritto; siccome poi non vi possono essere due diverse verità, due misure diverse per apprezzarle, conseguentemente credo che tutto quanto ha detto l'ono-

revole preopinante a questo riguardo, non abbia quel fondamento che egli ha creduto che avesse.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione è pronta a dichiarare che accetterebbe l'emendamento del Senatore Miraglia, ma non può a meno di avvertire, che le osservazioni del Senatore Lanzilli sono giuste, perchè in questa materia non si va colle regole rigorose del diritto, e quel ch'egli ha detto spiega appunto perchè si è creduto stabilire un diritto proporzionale, anche per le autenticazioni.

Io rammenterò al Senato che dopo la legge ultima del Registro, si è portato una innovazione gravissima e fatalissima per i Notari, che nella ragione del diritto non sarebbe ammissibile, ma che in materia finanziaria si è dovuta ammettere.

I Notari sono responsabili e solidali con le parti della tassa di registro, e per questa ragione è stato prescritto quel che finora nessuna Legislazione avea prescritto che cioè devono i Notari ritenere presso di sé gli originali degli atti privati, di cui hanno riconosciuto le firme. Essi non garantiscono la verità delle stipulazioni in essi contenute, ma però d'ora in avanti dovranno occuparsi del tenore delle medesime perchè dovranno farsi anticipare il valore necessario per il registro, altrimenti avrebbero a pagarlo del proprio.

Questa deve essere una giusta ragione da valutarsi dal Senato, perchè vi sia in questo caso un diritto proporzionale.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Nell'articolo 7 dove si parla dell'autenticazione, non possono, secondo il mio modo di vedere, essere comprese le autenticazioni che si farebbero sulle carte di credito, o sulle polizze di Banco che si fanno dai Notari certificatori nelle province meridionali, e si esige una tassa di pochi soldi.

Ho voluto fare questa dichiarazione unicamente per dimostrare l'inutilità del rinvio.

Senatore Farina. Persisto nella mia istanza per il rinvio, tanto più perchè credo sia stata male interpretata la legge sul Registro.

Presidente. Il Senatore Farina insiste adunque perchè quest'articolo sia rinviato alla Commissione onde si tenga conto delle diverse osservazioni fatte dai Senatori.

Chi intende sia rinviato l'articolo.....

Senatore Poggi, Relatore. Perdoni, dichiaro che la Commissione non accetta, nè sarebbe in grado di fare nuovi emendamenti.

Senatore Farina. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io faccio appello al Regolamento del Senato, il quale autorizza di proporre il rinvio alla Commissione delle proposte fatte; per conseguenza

credo di essere perfettamente in diritto di domandarlo.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Non dico che non sia in diritto, dico che la Commissione, quando ha accettato un emendamento proposto, bisogna prima votare quello, poi vedere....

Presidente. Quando si tratta di rimpastare, per dire così un articolo, gli è come proporre un emendamento.

Senatore Poggi, Relatore. Si tratta di sostituzione di una cifra all'altra.

Senatore Farina. Non intendo di prolungare la discussione.

Presidente. Prima di tutto rileggo l'emendamento del Senatore Miraglia.

(Vedi sopra)

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Appoggiato)

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Musio.

Senatore Musio. Mi permetto due parole sull'ordine della votazione.

L'onorevole Senatore Farina, invocando un articolo del Regolamento ha proposto al Senato il rinvio dell'articolo ora in discussione, perchè la Commissione lo assoggetti ad ulteriori studi. Ora, io domando se la votazione sopra questa proposta non debba precedere la votazione dell'emendamento Miraglia?

La risposta mi pare evidente, poichè sarebbe inutile votare l'emendamento Miraglia, se il Senato adottasse il sistema di rinviare l'articolo alla Commissione.

Mi pare adunque che la votazione della proposta del Senatore Farina debba precedere quella dell'emendamento del Senatore Miraglia.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore Chiesi. Se l'onorevole Senatore Farina propone un emendamento, io credo che sia nel suo diritto chiedendo che la sua proposta sia rimandata alla Commissione, ma quando non proponga esplicitamente alcun emendamento, non parmi che abbia questo diritto.

Ecco l'articolo 66 del nostro Regolamento che contempla questo caso:

« Se un emendamento dopo di essere stato sviluppato dal suo autore non è appoggiato da quattro altri Senatori, esso non dà luogo a discussione: nè a deliberazione. »

« Ogni emendamento che sia così stato appoggiato può venire immediatamente discusso e messo a partito; può anche dal Senato rimandarsi all'Ufficio Centrale od alla Commissione che ebbe a riferire sulla proposta o risoluzione principale, od anche ad una nuova Commissione, prefiggendo insieme un termine, entro il quale debbano presentarsi al Senato conclusioni motivate. »

Dunque a termini del Regolamento, per poter domandare con diritto il rinvio di un articolo all'Ufficio Centrale od alla Commissione, ci vuole una base, e questa appunto è la proposta di un emendamento. Ora, io domando, se l'onorevole Senatore Farina presenta un emendamento; e quando lo proponga, non gli si può negare il diritto di chiedere che sia rimandato l'articolo col suo emendamento alla Commissione.

Senatore Farina. Pregherei il Presidente ad accordarmi la parola. È certo che io presento un emendamento, e non credo che occorran molte parole per dimostrarlo. Qui si dice che bisogna determinare una somma *proporzionale*, e io propongo al contrario, una somma *fissa*.

È dunque evidente l'emendamento che io faccio alla proposta della Commissione.

La determinazione poi di questa somma, credevo opportuno di rimetterla alla saviezza della Commissione medesima, la quale avendo sott'occhio già tutte le altre somme determinate per i contratti, può stabilire una retribuzione *fissa*, che stia in armonia colle altre della tariffa; pensai perciò che fosse più spiccio rimandare l'articolo, che doverne improvvisare uno in questo momento.

L'emendamento che propongo sta in questi termini che la somma da retribuirsi ai Notari per la verificazione delle firme, sia determinata in somma *fissa* e non *proporzionale*.

Questo è l'emendamento che propongo.

Mi sono, è vero dispensato di più oltre formularlo, ma dacchè si vuole che lo formuli precisamente propongo che la retribuzione sia di somma *fissa* e non *proporzionale*.

Presidente. È perciò che io chiedevo che facesse un emendamento: ora voglia formularlo più precisamente, perchè la Commissione non potrebbe ricevere questo mandato in un modo così vago.

Senatore Farina. Lo formulerò.

Senatore Camozzi. Domando la parola.

Mentre l'onorevole Senatore Farina formula il suo emendamento, io mi permetto di fare una osservazione.

Mi pare che la discussione su questa tariffa accenni di andar molto per le lunghe, e che se si va di questo passo, non potremo votare le altre leggi che sono all'ordine del giorno, prima delle feste di Natale.

Io quindi chiederei se non si potesse tenere una seduta anche domani.

Presidente. Ella propone adunque che si tenga seduta domani.

Senatore Camozzi. Sì Signore.

Presidente. Metto ai voti questa proposta.

Senatore Poggi, Relatore. Non saprei se la Commissione potesse essere in grado di venire domani.

Presidente. Vi è un'altra circostanza ed è, che forse domani l'onorevole Signor Ministro non potrà essere in libertà per recarsi al Senato.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io dichiaro che sono sempre agli ordini del Senato.

Presidente. Dubitava che il Signor Guardasigilli dovesse trovarsi all'altro ramo del Parlamento per altri progetti di legge.

Ministro di Grazia e Giustizia. Se domani vi fosse seduta alla Camera dei Deputati, certamente io non potrei intervenire.

Presidente. Se si volesse tener seduta domani, vi sarebbe qualche altra legge da discutersi, nel caso che non potesse essere presente l'onorevole Commissione del progetto che stiamo discutendo.

Vi sarebbe quella sulla costruzione di un tronco di rettificazione della strada nazionale sannitica.

La Commissione nominata per questo progetto di legge ha fatto osservare che ha bisogno di notizie speciali, massime che fu presentata una petizione per la quale ha bisogno di avere delle conferenze col Signor Ministro.

Dunque questa sarebbe sospesa.

Vi è il progetto di legge relativo alle disposizioni circa le sentenze dei Conciliatori. Però parmi che il Signor Ministro abbia fatto qualche osservazione sulla opportunità di metterlo in discussione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Se l'onorevole Signor Presidente m'interroga su questa proposta, io dovrei dichiarare al Senato che non è possibile che io possa essere pronto a discutere questo progetto di legge per una ragione semplicissima. La Relazione dell'ufficio centrale respinge assolutamente il progetto di legge già votato nell'altro ramo del Parlamento.

Io essendo occupato in questa importante discussione, non ho avuto tempo di studiarla; ma siccome pare che io e l'ufficio centrale ci troviamo ai due poli opposti, non è possibile che io prima di alcuni giorni sia preparato a sostenere questa discussione.

Presidente. Dunque la Commissione avendo fatto osservare che non sa, se per domani potrà aver terminati i suoi studi, riguardanti gli articoli a lei rinviati, le leggi in pronto si riducono...

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Se vuole mettere ai voti di tenere seduta domani, io non ho difficoltà.

Presidente. Metto ai voti, se il Senato crede di tenere seduta domani.

Chi intende che domani si tenga seduta, sorga.

(Dopo prova e controprova è approvato che si tenga seduta domani.)

Prego i Signori Senatori a non muoversi onde si possa terminare la discussione su quest'articolo.

L'emendamento proposto dal Senatore Miraglia, essendo stato appoggiato, lo metto ai voti.

Chi approva l'emendamento proposto dal Senatore Miraglia che è di ridurre al decimo la tassa che il Ministero aveva proposto nella metà e la Commissione aveva ridotto al quarto, voglia alzarci.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Presidente. Ora viene l'emendamento Farina, il quale propone che la retribuzione del Notaio sia *fissa* e non *proporzionale*.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Permetta prima che interroghi il Senato, per vedere se questo emendamento è appoggiato.

Senatore Conforti. L'emendamento parla di *tassa fissa* senza determinarla. Non si può votare sopra cosa indefinita.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io credo, che il Senato, prima di prendere la sua determinazione su questo proposito, dovrebbe permettere che la Commissione ed il Ministero dicano la loro opinione.

In quanto a me aveva mostrato esser mio intendimento che si mandassero gli emendamenti alla Commissione, affinchè portasse il suo acuto esame su questa grave questione, di vedere se per questi atti la *tassa* debba essere *fissa* o *graduata*.

Ora mi permetterà il Senato, che io respinga questa proposta, perchè francamente io credo che non sia il caso di stabilire una *tassa fissa*.

Senatore Farina. Se mi permette una spiegazione...

Ministro Guardasigilli. Accetterei una diminuzione, un temperamento, tutto quello che si vuole, ma una *tassa fissa*, in principio, non l'accetterei; perchè indubitabilmente nell'autenticazione delle firme non bisogna tener conto solamente dell'elemento del tempo, ma anche dell'importanza e delle conseguenze dell'atto medesimo.

Domando al Senato se trattandosi per avventura di una scrittura privata, la quale acquista quasi la forza di un atto pubblico, quando le firme di coloro che hanno contratto sono riconosciute, (riconoscimento che non altrimenti può aver effetto se non coll'autenticazione del Notaio), domando io se le conseguenze di quest'atto che da privato diventa pubblico, sono le medesime quando si tratta di un contratto di dieci, quindici o venti lire e quando si tratta di un contratto di centomila lire. L'autenticazione, del Notaio merita in ciascuno dei due casi un trattamento tanto diverso, quanto diversa è la responsabilità che assume, quanto è diverso l'interesse delle parti, quanta è diversa la importanza dei due atti.

Quindi io almeno pregherei di nuovo il Senato a rimandare la discussione di questo principio a domani.

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Arrivabene. Avevo domandato io la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Non dirò che due parole. Mi sembra impossibile che si possa stabilire una *tassa fissa*, senza dire la cifra di cui essa deve comporsi,

ed il dirlo solo vagamente, non credo sia cosa conveniente; per cui io pregherei il signor Senatore Farina a specificare se questa abbia ad essere di 10, 20, 30 o di quante lire.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Prima di tutto m'importa di spiegare il mio intendimento, o per dir meglio, attribuire alle mie parole il giusto valore.

Nel mio emendamento, io ho escluso la *tassa proporzionale*, ma non la *tassa graduata*, e conseguentemente con questa distinzione, che emerge chiaramente dal mio emendamento, scompare l'obbiezione, della quale mi parla l'onorevole signor Ministro.

Signori, quando io ho proposto l'invio alla Commissione, mi si è opposto che non si doveva ammettere che non si poteva votare, ed ora che io faccio precedere la votazione della massima, per venire poi alle conclusioni del rinvio quando la massima sia votata, mi si dice di precisare la cifra.

Ma badi bene il Senato, che dicendo *tassa fissa* io non ho voluto escludere, e non escludo una *tassa graduata*, ma solo una *tassa proporzionale*, salvo poi quanto alla *gradualità*, di lasciarne la determinazione alla Commissione.

E perchè poi, faccio io, o Signori, quest'istanza?

Non per un capriccio, ma perchè desidero che le diverse disposizioni di questa legge siano coordinate piuttosto dalla Commissione, che non da me, che non ho interloquuto in questa materia, e non ho sufficientemente considerato ed approfondito l'entità dei dritti che si percepiscono per i singoli casi.

Davvero che, dopo aver fatto tutto il possibile per esser conciliante, è strano che mi trovi sconciato (*ilarità*) da tutte le parti; il signor Ministro, crede che, dopo di essere stato del suo avviso io abbia detto troppo, e forse veramente ho detto troppo, dicendo *tassa fissa* invece di dire *tassa graduata* che non escludo, opponendomi alla *proporzionale* che era stabilita nel progetto della Commissione; ed a questo riguardo dichiaro fin d'ora al Senato che quando gli piacesse di accettare il mio emendamento così formulato, e che non trova nessun ostacolo nelle disposizioni del nostro Regolamento, allora immediatamente dopo farei la proposta acciocchè per la sua formulazione definitiva, e per la determinazione graduata della somma, venga rimandato alla Commissione.

Con queste spiegazioni, spero d'aver tolti i dubbi che potevano sorgere nell'animo dei signori Senatori, e di essere forse anche riuscito a persuadere della mia buona volontà la Commissione stessa: se non vi sono riuscito il Senato deciderà.

Presidente. La parola è al signor Senatore Conforti.

Senatore Conforti. Io diceva che non era possibile l'accettare un emendamento che non determinasse una somma rispetto a quella che già si trova nella tariffa;

poichè non è possibile che il Senato decida in massima e non concretamente.

A questo proposito citerò l'articolo 46 del Regolamento del Senato.

« Non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta come norma di disposizioni da formularsi ».

Per ciò poi che riguarda il rimandare la cosa alla Commissione, mi rimetto al Senato.

Senatore Farina. Se il signor Presidente crede di mettere in votazione la mia proposta, farò osservare che molte volte il Senato ha praticato di addivenire ad una votazione, senza proposizioni accertate nella forma, ed io mi vi adatto di buon animo; se poi mi si vuol far passare per una trafila diversa, sarò costretto a passarvi; prego quindi che si rinvi alla Commissione l'articolo per la determinazione in ragione *graduata* e non *proporzionale* della somma.

Questa determinazione non mi sembra una massima generica ed astratta, sebbene non ci metta nella necessità di istituire ora dei calcoli.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Voci. A domani! A domani!

Presidente. La parola è al signor Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Io vorrei unicamente pregare il Senato di accordarmi un momento l'attenzione per spiegare il mio voto, perchè nel mio caso possono trovarsi molti altri Senatori.

Io avrei accolto con favore la proposta del signore Senatore Miraglia che diminuiva la proporzione della tassa, cioè riduceva di un decimo, se ho bene inteso, quella tassa che la Commissione propone nella metà ma siccome io desiderava che invece ci fosse una tassa *fissa* benchè *graduata*, ma non *proporzionale* ai valori contrattuali degli atti di cui deve verificarsi la fede del Notaro, ho votato contro; se ora l'idea di una tassa *fissa* mi vien tolta di mezzo, io ho dato un voto il quale non avrà più l'effetto che avevo in animo di darvi. Ho voluto fare questo riflesso perchè se si è votato contro l'emendamento Miraglia, è perchè si stabilisse la tassa *fissa* invece della *proporzionale*.

Presidente. Dunque qui è questione di interpretazione del Regolamento.

Il Senatore Farina si appoggia all'articolo 67, il Senatore Conforti invoca l'articolo 46.

L'articolo 46 dice:

« Non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta come norma di disposizioni da formularsi ».

« Non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta come norma di disposizioni da formularsi ».

« Non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta come norma di disposizioni da formularsi ».

« Non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta come norma di disposizioni da formularsi ».

« Non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta come norma di disposizioni da formularsi ».

« Non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta come norma di disposizioni da formularsi ».

« Non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta come norma di disposizioni da formularsi. »

Prima di tutto domanderò ai Senato se crede che la proposta del Senatore Farina sia una massima generica ed astratta.

(Dopo prova e controprova il Senato risponde negativamente).

Presidente. Il Senato dunque ritiene che non è massima astratta e generica, ma concreta.

Leggo ora l'articolo 67 del Regolamento, così concepito:

« Art. 67. Quando una proposta comunque iniziata sarà stata dal Senato in qualche parte modificata con aggiunte, soppressioni od emendamenti, il Senato dopo d'aver deliberato sui singoli articoli, potrà rimandarla all'Ufficio Centrale o alla Commissione cui ne era stato affidato il preventivo esame acciò ne riveda e coordini la compilazione e corregga se siavi luogo le inesattezze provenienti da errori di fatto. Lo squittinio segreto sul complesso della legge deve sempre esser preceduto da nuova lettura, salvochè il Senato deliberi altrimenti; in quest'ultimo caso però l'Ufficio Centrale o la Commissione deve regguagliare l'Assemblea delle modificazioni introdotte nella compilazione. È pure in facoltà del Senato di ordinare che il nuovo testo sia stampato e distribuito. »

« La lettura della compilazione definitiva proposta in conformità di quanto precede non potrà dar luogo a nuove discussioni, salvo sulle modificazioni e correzioni introdotte dalla Commissione. »

Ora domando al Senato se crede che si passi immediatamente alla discussione.

Senatore Farina. Faccio formale istanza perchè l'articolo sia rinviato alla Commissione.

Presidente. Essendo stata fatta formale istanza perchè sia rimandato alla Commissione, metto ai voti la proposta del rinvio.

Chi approva il rinvio dell'articolo alla Commissione, sorga. (Approvato)

Prego i signori Senatori, poichè hanno votato la seduta per domani, di non fare come domenica scorsa, in cui molti di quelli che votarono perchè si tenesse seduta, non vi sono poi intervenuti.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

« Non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta come norma di disposizioni da formularsi ».

« Non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta come norma di disposizioni da formularsi ».

« Non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta come norma di disposizioni da formularsi ».

« Non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta come norma di disposizioni da formularsi ».

« Non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta come norma di disposizioni da formularsi ».

« Non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta come norma di disposizioni da formularsi ».

« Non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta come norma di disposizioni da formularsi ».